

Tutela dei consumatori

Brevi note sul problema (non risolto) della legittimazione all'azione inibitoria a tutela dei consumatori

TRIBUNALE DI PALERMO, sez. I, 19 febbraio 2005

Giud. Jannelli - A.N.P.E. (Associazione nazionale pensionati Enel e dell'Energia) c. F.I.S.D.E. (Fondo integrativo sanitario per i dipendenti del gruppo Enel)

Legittimazione all'azione inibitoria - Art. 1469 sexies c.c. - Art. 3 l. 30 luglio 1998, n. 281

(c.c. art. 1469; l. 30 luglio 1998, n. 281)

L'azione inibitoria di cui all'art. 1469 sexies c.c. mantiene un suo autonomo campo applicativo anche successivamente all'introduzione del rimedio di cui all'art. 3 l. 30 luglio 1998, n. 281.

Legittimazione all'azione inibitoria - Necessità che l'associazione rappresenti consumatori - Art. 1469 sexies c.c. - Sussistenza.

(c.c. art. 1469; l. 30 luglio 1998, n. 281)

Ai fini della legittimazione all'azione inibitoria ex art. 1469 sexies c.c. è necessario che l'associazione, oltre ad essere rappresentativa, agisca a tutela di consumatori.

(Omissis).

Va preliminarmente evidenziato che il presente ricorso va qualificato quale ricorso per inibitoria ex art. 1469 sexies c.c. fondato sulle ragioni di urgenza paventate dal ricorrente.

Ciò premesso si osserva che coglie nel segno l'eccezione preliminare avanzata dal F.I.S.D.E. inerente il difetto di legittimazione attiva della associazione ricorrente.

Deve innanzitutto precisarsi in proposito che il rimedio della inibitoria di cui all'art. 1469 sexies c.c. mantiene un suo autonomo campo applicativo che successivamente all'introduzione del rimedio di cui all'art. 3 l. 30 luglio 1998, n. 281.

Al di là del rapporto di specialità che la normativa di cui alla legge n. 281/1998 assume rispetto a quella codicista (specialità controversa in dottrina, alla luce del suo carattere quantomeno reciproco, che renderebbe di difficile applicazione il suddetto criterio di gerarchia tra le fonti), deve porsi in rilievo la parziale diversità di ratio, che caratterizza i requisiti della rappresentatività ex art. 1469 sexies c.c., da un lato, e dell'iscrizione ex art. 5 l. n. 281 del 1998, dall'altro.

La rappresentatività di cui all'art. 1469 sexies c.c., infatti, funge pressoché esclusivamente da requisito di legittimazione processuale, finalizzato a garantire la particolare funzione general-preventiva del rimedio inibitorio, incompatibile con l'accesso indiscriminato tipico della azione individuale. L'iscrizione ex art. 5 l. n. 281 del 1998, invece, oltre a legittimare l'associazione ai rimedi previsti dall'art. 3, attribuisce alla stessa il diritto ad esser rappresentata nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 4 comma 2, il diritto alle agevolazioni ed ai contributi di cui all'art. 6 e la legittimazione attiva dinanzi al giudice straniero nelle azioni transfrontaliere relative a violazioni intracomunitarie, ai sensi degli artt. 5 comma 5 bis, l. n. 281 del 19/1998 e 4 Direttiva 98/27/CE.

Va, inoltre, considerato che l'opportunità di una interpretazione non restrittiva della legittimazione attiva al rimedio codicistico assicura una tutela più effettiva degli interessi del consumatore, senz'altro più coerente con gli obiettivi generali perseguiti dal legislatore comunitario (art. 153 Trattato CE) e nazionale (art. 1 l. n. 281 del 1998) in materia di tutela dei consumatori.

Quanto esposto induce a privilegiare una soluzione estensiva del requisito della legittimazione attiva all'inibitoria ex art. 1469 *sexies* c.c. che permette ad associazioni non iscritte nell'elenco di cui alla legge n. 281/1998 di esercitare i compiti sociali di tutela dei consumatori (anche in assenza dei requisiti per l'iscrizione), come, nel caso che ci occupa, le associazioni di settore, le quali, rispetto alle associazioni dei consumatori generaliste, possono utilmente porre in essere una attività di tutela giurisdizionale di tali interessi.

Tale soluzione è stata, del resto, fatta propria dalla prevalente giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul tema (cfr. Corte d'Appello Roma, 24 settembre 2002; Corte d'Appello Roma, 7 maggio 2002).

Ciò premesso, dallo statuto della A.N.P.E., prodotto dal ricorrente, all'art. 2, oltre ad una elencazione di generiche finalità, si legge che l'associazione mira a "promuovere iniziative aventi lo sviluppo ed il miglioramento della condizione economica e sociale dei lavoratori e dei pensionati di Italia e d'Europa", tutelandone i diritti quesiti nei confronti delle aziende di provenienza, degli enti previdenziali e dello Stato in tutte le sue articolazioni.

Emerge, quindi, che l'associazione tutela gli aderenti al FISDE in quanto pensionati del gruppo Enel, cioè in quanto ex lavoratori dell'Enel o di aziende collegate e titolari di un trattamento di quiescenza dipendente da un pregresso rapporto di lavoro.

Tale elemento, però, esclude in capo all'associazione la possibilità di avvalersi della normativa posta a tutela dei consumatori, difettando il requisito di associazione, sia pur di categoria, rappresentativa di consumatori richiesto dall'art. 1469 *sexies* c.c.

Ed invero già ai sensi dell'art. 7, direttiva 93/13/CEE, si legge che "nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali", si consente "a persone od organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole".

Lo stesso art. 1469 *bis* c.c., la cui rubrica parla di contratto concluso tra professionista e consumatore, ribadisce che parte del c.d. contratto del consumatore può essere esclusivamente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Consumatore è, pertanto, quel soggetto che non agisce (o che non agisce anche) per scopi professionali o imprenditoriali. Tale definizione, descritta dalla norma in termini rigorosamente negativi, rinvia all'idea di un consumatore che pone in essere atti finalizzati al consumo qualificabili come contratti ed agisce come parte di essi. Il riferimento di cui all'art. 1469 *bis* comma 2, c.c. ad uno scopo estraneo all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal consumatore va, però,

interpretato in termini rigorosamente oggettivi: il legislatore, lungi dall'introdurre un'eccezionale ipotesi di rilevanza dei motivi o moventi soggettivi delle parti, ha inteso configurare un collegamento funzionale (o strumentale) tra il bene, od il servizio, oggetto della prestazione, e l'attività di colui che di esso si rende acquirente.

Tale collegamento non si ravvisa in alcun modo nell'adesione del pensionato dell'Enel all'associazione non riconosciuta F.I.S.D.E., in veste di socio straordinario, finalizzata al (permanere del) godimento delle provvidenze sanitarie a carattere assistenziale ordinariamente riconosciute al lavoratore in servizio presso tale gruppo industriale.

Ed infatti, non la obiettiva e generica qualità di consumatore viene in rilievo al fine di ottenere tale adesione, bensì una qualità inscindibilmente collegata all'attività lavorativa dei dipendenti Enel e strettamente connessa ad essa dal punto di vista professionale (*rectius*, non occasionale), nonostante si tratti di lavoratori in quiescenza.

Non v'è chi non veda, quindi, nella iscrizione al fondo in esame (o nel rinnovo annuale) una attività contrattuale legata al perseguimento in via associativa di interessi professionali degli ex dipendenti in pensione, connessi allo svolgimento di attività lavorative presso l'Enel o altre imprese collegate.

Del resto, proprio tra i considerando della direttiva n. 13/1993 si legge che la normativa a tutela dei consumatori non può applicarsi a "contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società".

A conferma, poi, del rigore interpretativo con cui va valutato il predetto requisito soggettivo della nozione di consumatore, refrattario a qualsiasi compromissione con finalità ulteriori rispetto a quella di mero consumo, non può non richiamarsi il recente pronunciamento della Corte di giustizia europea (cfr. sez. II 20 gennaio 2005 Johann Gruber v. Bay Wa AG), secondo la quale un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio della normativa comunitaria sulla tutela dei consumatori (nel caso in questione trattavasi di regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13-15 della Convenzione del 1968), a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale.

Conclusivamente, l'A.N.P.E. non può essere considerata associazione che agisce a tutela di consumatori, bensì di ex dipendenti in quiescenza con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il ricorso avanzato ai sensi dell'art. 1469 *sexies* c.c. dalla stessa avanzato.

La ricorrente va, quindi, condannata alle spese del presente procedimento d'urgenza sostenute da controparte che si liquidano, in assenza di notula, in € 1.550,00,

di cui € 100,00 per spese, € 500,00 per onorari ed € 950,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.

P.Q.M.

dichiarato inammissibile il ricorso avanzato in data 9 giugno 2004 ai sensi dell'art. 1469 *sexies* c.c. dalla

A.N.P.E. in persona del legale rappresentante nei confronti del F.I.S.D.E. in persona del legale rappresentante. Condanna l'A.N.P.E. in persona del legale rappresentante a rifondere a controparte le spese del giudizio liquidate in € 1.550,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
(*Omissis*).

IL COMMENTO

Di Guido Genovesi

Il Tribunale di Palermo affronta i delicati rapporti tra la legittimazione all'azione inibitoria di cui all'art. 1469 *sexies* c.c. e la legittimazione all'azione inibitoria introdotta con gli artt. 3 e 5 l. 30 luglio 1998, n. 281.

Con ricorso depositato il 9 giugno 2004, l'A.N.P.E. (Associazione nazionale pensionati Enel e dell'Energia) chiedeva l'inibitoria, ai sensi dell'art. 1469 *sexies*, c.c., dell'uso di alcune clausole introdotte nello Statuto del F.I.S.D.E. (Fondo integrativo sanitario per i dipendenti del gruppo Enel), nonché la declaratoria di inefficacia delle stesse clausole, ai sensi dell'art. 1469 *quinquies*, c.c.

In data 25 giugno 2004, si costituiva il F.I.S.D.E., eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.

Il Tribunale di Palermo, pur avendo precisato che "il rimedio della inibitoria di cui all'art. 1469 *sexies* c.c. mantiene un suo autonomo campo applicativo anche successivamente all'introduzione del rimedio di cui all'art. 3 l. 30 luglio 1998, n. 281", ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare avanzata dal F.I.S.D.E.; e ciò in quanto l'A.N.P.E., che "tutela gli aderenti al F.I.S.D.E. in quanto pensionati del gruppo Enel, cioè in quanto ex lavoratori dell'Enel o di aziende collegate e titolari di un trattamento di quiescenza dipendente da un pregresso rapporto di lavoro ... non può essere considerata (alla stregua di una) associazione che agisce a tutela di consumatori, bensì di ex dipendenti in quiescenza con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 1469 *sexies* c.c. dalla stessa avanzato".

1. La sentenza in esame si inserisce nel dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, delineatosi a seguito della introduzione della legge 30 luglio 1998, n. 281 (in seguito, per comodità, l. 281) (1); dibattito che ha trovato fondamento nel difetto di coordinamento normativo tra la citata legge 281 e la precedente legge 6 febbraio 1996, n. 52, con la quale sono stati introdotti gli artt. 1469 bis e seguenti c.c. (2).

Nello specifico, le norme che hanno creato maggiori problemi di armonizzazione interpretativa sono l'art. 1469 *sexies* c.c. e gli artt. 3 e 5 della legge 281.

Infatti, l'art. 1469 *sexies*, c.c., è stato formulato per fornire la necessaria legittimazione affinché le "associazioni rappresentative dei consumatori" possano proporre azioni per ottenere l'inibitoria delle clausole, contenute in condizioni generali di contratto, ritenute abusive ai sensi della disciplina dei contratti con i consumatori, di cui agli artt. 1469 bis e seguenti, c.c. (3).

Note:

(1) Sull'introduzione della legge n. 281 del 1998, "attesa" da più parti, si vedano gli editoriali di Alpa, *La legge sui diritti dei consumatori*, in *Corr. giur.*, 1998, 998; e di De Nova, *I contratti dei consumatori e la legge sulle associazioni*, in *I contratti*, 1998, 545.

(2) A tal proposito, Minervini, *I contratti dei consumatori e la legge 30 luglio 1998 n. 281*, in *I contratti*, 1999, 938, osservava che "L'inserimento, ad opera dell'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, degli articoli 1469 bis e seguenti nel corpo del codice civile, in attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha dato vita, secondo una diffusa opinione, ad una parte generale del contratto dei consumatori. In quest'ottica, si è formulato l'auspicio che il legislatore renda più organica tale parte generale, inserendo nel codice civile altre disposizioni in tema di contratti dei consumatori, anziché consegnarle alle leggi speciali.

A distanza di poco più di due anni, questo auspicio non si è realizzato: il legislatore ha abbandonato la via della novellazione al codice civile, ed ha percorso quella della legge speciale. Infatti, la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, incide profondamente sul tema del diritto dei contratti dei consumatori, da due differenti angoli visuali: l'art. 1, secondo comma, lettera e), riconosce ai consumatori ed agli utenti, tra gli altri, il fondamentale diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; l'art. 3, rubricato "legittimazione ad agire", contempla l'azione inibitoria contro gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti. Peraltro, nessuna norma di coordinamento tra la preesistente disciplina e la nuova è stata introdotta, sicché quest'ultima ha avuto un esordio "fortemente problematico".

(3) L'introduzione di questa legittimazione deriva dalla direttiva 93/13/CEE che all'art. 7, paragrafo 2 fa riferimento a persone o organizzazioni che abbiano un interesse legittimo alla tutela dei consumatori. Tale legittimazione ha fatto sorgere opinioni contrastanti in dottrina: chi ha escluso di poterla qualificare alla stregua di un fenomeno di "sostituzione processuale" (Consolo e Cristofaro, *Clausole abusive e processo*, in *Corr. giur.*, 1997, 468, in particolare 477 ss.; in senso contrario: Arnone, *L'art. 1469-sexies*, in *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile*, a cura di Barenghi, Napoli, 1996, 241); chi ha negato che si possa parlare di un pote-

(segue)

E, al contempo, l'art. 3, legge 281, è stato formulato per fornire agli enti iscritti nell'"Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale" (di cui all'art. 5 legge 281) la legittimazione "ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno più quotidiani ..." (4).

La prima pronuncia sul rapporto tra le richiamate norme (5), pur potendo risolvere la questione sulla base dei principi generali in tema di applicazione della legge nel tempo (6), ha affermato, in forma di *obiter dictum*, che la legittimazione all'azione inibitoria dei consumatori doveva essere attribuita a "qualunque associazione, di cui il giudice possa apprezzare la rappresentatività senza particolari limitazioni"; e ciò in ragione del principio "espresso dal brocardo *lex posterior generalis non derogat priori speciali*" che impedirebbe alla legge 281 (considerata dal giudice di portata generale) di derogare le disposizioni degli artt. 1469 *bis* e ss. c.c.

Tale *obiter dictum*, pur essendo stato criticato da parte della dottrina (7) e dalla giurisprudenza (8), è stato utilizzato, anche in seguito, quale mezzo al fine di pervenire alla conclusione del riconoscimento della legittimazione all'azione inibitoria, anche per le associazioni non iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, legge 281 (9).

Questa conclusione, tuttavia, trova miglior fondamento negli ulteriori principi, maturati in dottrina, che sono stati fatti propri dal Tribunale di Palermo (10), secondo cui:

Note:

(segue nota 3)

re di rappresentanza dell'interesse dei singoli consumatori a non trovarsi esposti a clausole vessatorie (Giussani, *Considerazioni sull'art. 1469 sexies cod. civ.*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1997, § 2); ancora chi ha escluso che possa trattarsi di una legittimazione suppletiva, concorrente con quella dei consumatori (Navarrini, *Prime osservazioni sull'inibitoria di merito a tutela dei consumatori*, in *Doc. e giust.*, 1996, 1525 ss.). Una prospettiva che consente di chiarire il ruolo di queste associazioni può essere desunta dalla qualificazione del diritto che l'inibitoria tutela, infatti: è considerevolmente differente la posizione delle associazioni rappresentative a seconda che, si consideri l'inibitoria quale strumento volto alla tutela di un diritto soggettivo ed assoluto (così, Giussani, *op. ult. cit.*) oppure, quale strumento di tutela di valori di diritto oggettivo. È proprio il fatto che sarebbe difficile concepire un pregiudizio per tali associazioni, nel caso in cui il giudice non conceda l'inibitoria, a risolvere la questione interpretativa: infatti, dal fatto che non si possa parlare di risarcibilità, dovrebbe derivarsi la qualificazione della legittimazione quale semplice diritto giudiziario all'inibitoria, non corrispondente alla titolarità di un sottostante rapporto giuridico (Consolo e Cristofaro, *op. ult. cit.*).

(4) Si veda, anche, leva, *Associazione dei consumatori e interessi collettivi e servizi pubblici*, *Corr. giur.*, 2002, 261 e, in particolare, 266; nonché, Tribunale di Torino, 3 ottobre 2000, ord., in *Corr. giur.*, 2001, 389, con nota di Conti, *Ai nastri di partenza l'inibitoria a tutela degli interessi collettivi ex art. 3 l. n. 218/1998*.

(5) Tribunale Roma, 21 gennaio 2000, in *I contratti*, 2000, 561 ss. con nota di Mariconda, *Il provvedimento del Tribunale di Roma sulle clausole ves-*

satorie dei contratti bancari; ed in *Corr. giur.*, 2000, 496 ss. con note di Orestano, *L'inibitoria ordinaria delle condizioni generali utilizzate dalle banche nei contratti dei consumatori*, e Di Majo, *Trasparenza e squilibrio nelle clausole vessatorie*; in *Foro it.*, 2000, I, c. 2045 ss., con nota di Palmieri-Laghezza, *Consumatori e clausole abusive: l'aggregazione fa la forza*; in *Giur. it.*, 2000, 1439, con nota di Cottino, *ibid.*, 1847 ss. e nota di Salomone, *Clausole vessatorie e contratti bancari. Una innovativa sentenza del Tribunale di Roma*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 473 ss. con note di De Poli, *Clausole vessatorie, norme bancarie uniformi e azione inibitoria* e Sirena, *Il giudizio di abusività delle clausole di recesso della banca dai contratti di credito al consumo*; in *Dir. fall.*, 2001, II, 200 ss., con note di Di Marzio, *Clausole abusive e contratti bancari*, e *ibid.*, 450 ss., e di Bochicchio, *Il controllo sostanziale sulle clausole vessatorie nei contratti d'impresa ed il settore bancario e finanziario: controllo dell'attività d'impresa a tutela dei consumatori o negazione del potere d'impresa?*

(6) Corte d'Appello Roma, 24 settembre 2002, in *Corr. giur.*, 2003, 471; in *I Contratti*, 2003, 113; ed in *Giur. it.*, 2003, I, 119; Corte d'Appello Roma, 7 maggio 2002, in *Corr. giur.*, 1493; ed in *Foro it.*, 2002, I, c. 2823 ss., con nota di De Rosas-Palmieri, *Consumatori, contratti e difesa dalle vessazioni: gli ingranaggi cominciano, faticosamente a girare*.

(7) A tal proposito, Mariconda, *op. ult. cit.*, ha affermato che "la critica più rilevante al provvedimento romano concerne l'ulteriore argomento con cui si vorrebbe sostenere che, pur con riferimento ai giudizi successivi al 29 agosto 1998, la legge 30 luglio 1998, n. 281 sarebbe da considerare irrilevante ai fini di risolvere il problema della legittimazione della associazione che agisca ex art. 1469 *sexies*. L'argomento legato al riportato brocardo *lex posterior generalis non derogat priori speciali* non presenta anzitutto il pregio della chiarezza: non è chiaro in particolare se il riferimento alla specialità della disciplina previgente alla legge n. 281/1998 sia fatto avendo riguardo all'intera legge che ha introdotto il capo XIV *bis* nel titolo II del libro IV del codice civile in relazione all'intera legge n. 281/1998; ovvero se detto riferimento sia limitato al solo art. 1469 *sexies* in rapporto al solo art. 3 della legge n. 281/1998.

Sotto il primo profilo, che prende in considerazione le due discipline complessivamente attuate dalla novella che ha introdotto gli artt. 1469 *bis* ss. Codice civile e dalla legge n. 281/1998, non pare corretto valutare l'una come speciale rispetto all'altra: ed infatti la prima delle due leggi contiene la normativa generale dei contratti dei consumatori; e la seconda, così come emerge dalla stessa intitolazione, costituisce la disciplina generale dei diritti dei consumatori e degli utenti. Sicché pare corretto affermare l'esistenza di un evidente rapporto di interferenza e di complementarietà del complesso delle due previsioni normative. Quanto poi alla specifica disposizione di cui all'art. 1469 *sexies*, è vero che essa contempla una inibitoria specifica, quella avente ad oggetto "l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo"; e ciò a fronte della più generale previsione dell'art. 3 della legge n. 281/1998 che prevede la possibilità, per le associazioni legittimate, di agire chiedendo tra l'altro "di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti": ma non si vede su quali argomenti di carattere sostanziale possa far leva la tesi della autonomia del giudizio di legittimazione all'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469 *sexies* Codice civile rispetto a quello ancorato sulle disposizioni della legge n. 281/98, e ciò pur a fronte della sostanziale omogeneità di ispirazione delle due leggi, entrambe di origine comunitaria e finalizzate ad introdurre tutele di carattere generale nei confronti dei consumatori ... Non si vede pertanto come la complessa e coordinata disciplina di questi requisiti di legittimazione possa essere superata, così come ha fatto il provvedimento in commento, mediante il semplice riferimento alla specialità della previsione dell'art. 1469 *sexies* Codice civile rispetto a quella emergente dalla successiva legge n. 281/1998".

(8) Corte d'Appello di Roma, 24 settembre 2002, *cit.*

(9) In giurisprudenza, Corte d'Appello di Roma, 7 luglio 2002, *cit.*; Tribunale di Roma, 21 gennaio 2000, *cit.*; Tribunale di Palermo, 11 luglio 2000, in *I Contratti*, 2001, 62. In dottrina, tra gli altri, Orestano, *op. ult. cit.*; Palmieri-Laghezza, *op. ult. cit.*; Salomone, *op. ult. cit.*; Fabbio, *Questioni in materia d'inibitoria collettiva ex art. 1469 sexies c.c. alla luce della l. 30 luglio 1998, n. 281 sui diritti dei consumatori e degli utenti*, *Giur. Comm.*, 2003, II, 722 ss.

(10) Lo stesso Tribunale di Palermo ha, peraltro, già avuto modo di esprimersi in senso conforme alla pronuncia in esame, con la sentenza in data 11 luglio 2000, *cit.*, ove si legge che "Il legislatore nazionale, con l. 6 feb-
(segue)

i) a giustificare la coesistenza dei distinti parametri di legittimazione sarebbe una parziale diversità di *ratio*, dal momento che, mentre la rappresentatività di cui all'art. 1469 *sexies* c.c., “funge pressoché esclusivamente da requisito di legittimazione processuale, finalizzato a garantire la particolare funzione general-preventiva del rimedio inibitorio, incompatibile con l'accesso indiscriminato tipico della azione individuale”; l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 5 della legge 281 ha una funzione ed effetti di più ampia portata: legittimando le associazioni alle azioni di cui all'art. 3 della stessa legge; ed attribuendo loro, allo stesso tempo, il diritto ad esser rappresentate nel “Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti” (art. 4 comma 2, l. n. 281 del 1998); il diritto alle agevolazioni ed ai contributi (art. 6, l. n. 281 del 1998); nonché la legittimazione attiva dinanzi al giudice straniero nelle azioni transfrontaliere relative a violazioni intracomunitarie (ai sensi dell'art. 5 comma 5 *bis*, l. n. 281 del 1998 e dell'art. 4, Direttiva 98/27/CE);

ii) una soluzione estensiva della legittimazione all'azione inibitoria, assicurando “una tutela più effettiva degli interessi del consumatore, dovrebbe essere anche più coerente con gli obiettivi generali perseguiti dal legislatore comunitario (art. 153 Trattato CE) e nazionale (art. 1 l. n. 281 del 1998) in materia di tutela dei consumatori”;

iii) “l'esistenza di criteri di legittimazione alternativi, rispetto all'iscrizione *ex art.* 5, non contrasta con la Direttiva n. 98/27/CE, di cui la l. n. 281 nella parte de qua costituisce attuazione” (11).

Proprio in ragione di queste considerazioni, il Giudice palermitano è pervenuto alla conclusione illustrata in precedenza.

2. Ciò che non convince dell'iter argomentativo della pronuncia in esame è l'assoluta mancanza di riferimenti ad un dato normativo che avrebbe dovuto avere, quantomeno in quella che parrebbe essere stata l'intenzione del Legislatore, portata dirimente con riferimento alla problematica integrazione tra la legge 281 e la normativa di attuazione di alcune direttive sulla tutela del consumatore, tra cui (la legge 6 febbraio 1996, n. 52, con cui sono stati introdotti) gli artt. 1469 *bis* ss. c.c.

Ci si riferisce all'art. 1 del D.L. 23 aprile 2001, n. 224, che ha aggiunto, all'art. 1 della l. 281, il comma 2 *bis*, il quale dispone che “... la presente legge (la 281) si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge”, tra le quali compare anche “la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive stipulate nei contratti dei consumatori, attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25” (12).

Un così esplicito collegamento tra le due normative avrebbe dovuto essere valutato con molta cautela dal Giudice, soprattutto in considerazione delle opinioni

fortemente discordanti che, sia prima sia dopo l'emendamento della l. 281, si sono lette al riguardo.

In giurisprudenza, sono significativi delle citate perplessità interpretative, da un lato, l'*obiter dictum* della pronuncia della Corte d'Appello di Roma, in data 7 maggio 2002, nel quale è affermato che una “interpretazione che limitasse la legittimazione *ex art.* 1469 *sexies* c.c. solo alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della l. n. 218/1998 finirebbe per frustrare lo spirito della riforma introdotta dalla legge n. 52 del 1996” (13); e, dall'altro lato, l'*obiter dictum* espresso dalla medesima Corte d'Appello di Roma, in altra pronuncia, nella quale è chiarito in maniera incontrovertibile che, con l'emendamento attuato dal D.Lgs. 23 aprile 2001, n. 124, “si può davvero parlare di un numero chiuso dei soggetti abilitati ad esperire tale rimedio (quello inibitorio, n.d.r.), attraverso l'indicazione di rigidi requisiti (art. 5 legge 281/1998) e dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori degli utenti rappresentative a livello nazionale presso il Ministero dell'Industria e del Commercio” (14).

In dottrina, v'è chi ha fornito una interpretazione restrittiva della legittimazione all'azione inibitoria, riconoscendo alla l. 281 una funzione integratrice del dettato codicistico (15); v'è poi chi ha manifestato dubbi e perplessità sulla legittimazione *ex art.* 1469 *sexies* c.c., a seguito dell'emendamento della l. 281 (16); v'è infine chi ha sostenuto il valore alternativo, ai fini della legittimazione all'inibitoria, dell'iscrizione nell'elenco della l. 281 e della rappresentatività *ex art.* 1469 *sexies* c.c. (17).

Allo stato, pertanto, il dibattito può dirsi ancora

Note:

(segue nota 10)

braio 1996 n. 52, dando attuazione dalla direttiva 93/13/CEE del consiglio, introducendo un apposito capo XIV *bis* all'interno del tit. II del c.c., con l'art. 1469 *sexies* ha operato una scelta di campo, nel senso di ampliare la sfera di legittimazione dell'esperimento dei rimedi generali preventivi previsti, attribuendo al contempo al giudice il compito di individuare di individuare via via in concreto i parametri ai quali agganciare il criterio di rappresentatività delle associazioni dei consumatori”.

(11) Le parti virgolettate del testo sono riprese da Fabbio, *op. ult. cit.*, il quale offre una ampia panoramica degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sull'argomento.

(12) Il testo del decreto legislativo è riportato per esteso in *Corr. giur.*, 2001, 989, con osservazioni di De Marzo.

(13) Così, Corte d'Appello di Roma, 7 maggio 2002, *cit.*; e, nello stesso senso, Tribunale di Roma 21 gennaio 2000, *cit.*

(14) Corte d'Appello di Roma, 24 settembre 2002, *cit.*

(15) Mariconda, *op. ult. cit.*, laddove evidenzia un “rapporto di interferenza e complementarietà del complesso delle due previsioni normative”; De Nova, *op. ult. cit.*; de Marco, *L'inibitoria delle clausole abusive nei contratti dei consumatori*, in *I Contratti*, 2003, 128 ss.

(16) Si veda in proposito, Fici, *Ancora sull'inibitoria ordinaria delle condizioni generali utilizzate dalle banche*, in *Corr. giur.*, 2003, 478, il quale si chiede se, a seguito dell'emendamento della legge 281, “la rappresentatività delle associazioni continui ad essere quella giudiziale di cui all'art. 1469 *sexies* o sia quella *ex lege* secondo i criteri di cui alla legge 281/1998”.

(17) In tal senso, Fabbio, *op. ult. cit.*, ove più ampi riferimenti.

aperto con i conseguenti rischi che la mancanza di criteri certi sui quali fondare la valutazione della legittimazione e della rappresentatività comporta (18).

3. È ora necessario, per concludere, chiarire le ragioni per cui, nonostante la propensione del Tribunale di Palermo ad estendere la legittimazione all'inibitoria ex art. 1469 *sexies*, c.c., anche alle associazioni non iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 l. 281, sia stata accolta la preliminare eccezione di difetto di legittimazione.

A tal fine, deve essere precisato che lo statuto della ricorrente, A.N.P.E., elenca tra le finalità dell'associazione quella di "promuovere iniziative aventi (oggetto) lo sviluppo ed il miglioramento della condizione economica e sociale dei lavoratori e dei pensionati di Italia e d'Europa", tutelandone i diritti quesiti nei confronti delle aziende di provenienza, degli enti previdenziali e dello Stato in tutte le sue articolazioni.

Quindi, la finalità istituzionale dell'associazione esclude che l'A.N.P.E. possa essere qualificata, sotto il profilo soggettivo, alla stregua di un'associazione rappre-

sentativa di consumatori e, conseguentemente, esclude che possa avvalersi della disciplina dall'art. 1469 *bis* c.c.

E ciò dal momento che, come ha rimarcato il Tribunale di Palermo, proprio l'art. 1469 *bis* c.c., "la cui rubrica parla di contratto concluso tra professionista e consumatore, ribadisce che parte del c.d. contratto del consumatore può essere esclusivamente la persona fisica che agisce per scopi 'estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta'" (19).

Note:

(18) Mariconda, *op. ult. cit.*, sottolinea la possibilità di "iniziative strumentali volte a pregiudicare imprese concorrenti o dirette, più che a tutelare gli interessi della categoria, all'attesa di un ritorno in termini di immagine".

(19) Senza addentrarsi nella disamina dei numerosissimi interventi dottrinari e giurisprudenziali sulla qualifica di "consumatore" ai fini dell'applicazione degli artt. 1469 *bis* ss., c.c., sia consentito richiamare, tra le tante, le pronunce di Corte cost., 22 novembre 2002, n. 469 e di Cassazione, 11 ottobre 2002, n. 14561, entrambe in *Corr. giur.*, 2003, 1005 ss. con nota di Conti, *Le giurisdizioni superiori di nuovo a confronto sulla nozione di consumatore*, ove più ampi riferimenti, anche dottrinari.

RIVISTE

Danno e responsabilità

La rivista più autorevole e tempestiva sulla responsabilità civile

Direzione scientifica: Vincenzo Carbone, Pier Giuseppe Monateri, Roberto Pardolesi, Giulio Ponzanelli, Vincenzo Roppo

Periodicità: mensile



La rivista è interamente dedicata alla tematica del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, attraverso l'analisi completa e tempestiva dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia. Il mensile si articola in due macro-sezioni. Materiali e opinioni: articoli di dottrina, tabelle per la quantificazione dei risarcimenti di determinate classi di danni; Giurisprudenza: le sentenze più innovative e interessanti della Corte costituzionale, della Corte di giustizia CE, delle Corti straniere, della Corte di Cassazione e dei giudici di merito pubblicate per esteso e commentate dagli esperti della materia.

Il **servizio online**, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/dannoeresponsabilita, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 155,00

Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it